

Zurich
Futuro Vincente
emissione 2008



Futuro Vincente
Contratto di assicurazione a vita intera
con rivalutazione annua del capitale,
a premio unico

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione interna separata Sistema Futuro
- Glossario
- Modulo di Proposta

***deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione***

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda sintetica e la Nota Informativa**

indice

Informativa	pag. 2
Scheda sintetica	pag. 4
Nota informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs n. 196/2003 codice in materia di dati personali	pag. 7
Condizioni contrattuali	pag. 15
Regolamento della gestione separata Sistema Futuro	pag. 18
Glossario	pag. 20
Allegato A Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviata alla Zurich Life and Pensions S.p.A.	pag. 21
Modulo di proposta	pag. 22

informativa

ai sensi dell'art. 13 d.lgs n. 196/2003 codice in materia di dati personali

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La nostra Società, per fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei/Voi richiesti e in Suo/Vostro favore previsti, ha la necessità di disporre di dati personali che Lei/Lei/Lei riguardano, alcuni ancora da acquisire e altri già acquisiti, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti¹ e deve trattarli nel rispetto delle finalità assicurative. Lei/Lei/Lei chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento di dati, eventualmente anche sensibili² strettamente necessari per i suddetti servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia e all'estero che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti, anche pubblici, a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società³. Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia senza i Suoi/Vostri dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge⁴ - non potremmo fornire Lei/Lei/Lei i servizi e/o le prestazioni e/o i

prodotti assicurativi precitati per lo svolgimento dei quali, di conseguenza il suo consenso è presupposto indispensabile.

2. Modalità di trattamento dei dati

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti sono utilizzati dalla nostra società e dai soggetti di cui al punto precedente ai quali comunichiamo, solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire Lei/Lei/Lei i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi sopra citati. Nella nostra Società i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori in

¹ Ad esempio altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazioni, imprese di assicurazioni, ecc), oppure altri soggetti inerenti al rapporto che Lei/Lei/Lei riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Lei/Lei risulta/risultate assicurato/assicurati, beneficiario, ecc) organismi associativi del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

² L'art. 4 del d.lgs n. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.

³ Secondo il particolare rapporto intercorrente tra Lei/Lei/Lei e la Società, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM, associazioni/enti/società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni o accordi eventualmente anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato) centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanziamento; Europ Assistance S.p.A. (con sede in Piazza Trento, 8 - Milano) e i suoi fiduciari per la gestione e liquidazione dei sinistri "malattia"; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri, società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria" (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), società di servizi informatici, telematici e telefonici per l'attività di call-center e/o per la prestazione di servizi; Integra Document Management srl (Via Tanaro, 21 - Rho - Milano) per l'archiviazione dei contratti, Munters srl (Via E. Fermi, 20 - Assago - MI) per l'erogazione del servizio "Prevenzione /Salvataggio", società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti indicato in informativa); soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

qualità di “incaricati” e “responsabili” nell'ambito delle rispettive funzioni e nel rispetto delle istruzioni ricevute nelle rispettive aree di competenza e più specificamente: aree di business danni e vita, liquidazione sinistri, servizi interni quali comunicazione, legale, organizzazione, auditing, compliance, antifrode, attuarato, sistemi informativi, amministrazione, finanze, sicurezza e protezione. L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti sottoindicato.

3. I Suoi/Vostri diritti

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, Lei/Voi avete diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi/Vi al trattamento⁵. Titolare del trattamento è la Società intestataria del contratto Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti può/potete rivolgersi/Vi al:

Servizio Clienti
Piazza Carlo Erba, 6
20129 Milano
Tel. 02-5966.2510

⁵ La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

scheda sintetica

contratto di assicurazione sulla vita

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione
Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito l'Impresa) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Rappresentanza Generale per l'Italia, appartenente al gruppo Zurich Italia.

1.b) Denominazione del contratto
Il presente contratto è denominato Futuro Vincente.

1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente:

- *dalla data di decorrenza al 31 dicembre 2011, in misura pari al 4,6%;*
- *successivamente, a partire dal 1° gennaio 2012, facendo riferimento al rendimento di una gestione interna separata di attivi.*

1.d) Durata

Il contratto è a vita intera pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento del premio in un'unica soluzione, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta.

Il premio unico non potrà risultare inferiore a 5.000,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

Futuro Vincente è un'assicurazione a vita intera a prestazione rivalutabile ed a premio unico che permette di costruire nel tempo un capitale rivalutato.

Maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto sono riportati alla sezione F della Nota informativa "Progetto esemplificativo delle prestazioni" al fine di meglio comprendere il meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa si impegna a pagare ai

Beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale assicurato annualmente rivalutato fino al 31 dicembre che precede la data del decesso, secondo le modalità stabilite nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali, ulteriormente capitalizzato, per la frazione di anno intercorsa fino alla data del decesso, ad un tasso pari al 4,6%, se il decesso avviene entro il 31 dicembre 2011.

Qualora il decesso avvenga successivamente al 31 dicembre 2011, l'Impresa si impegna a corrispondere un importo pari al maggiore tra:

- il Capitale Assicurato rivalutato fino al 31 dicembre precedente la data del decesso, secondo le modalità stabilite nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali, ulteriormente capitalizzato, per la frazione di anno intercorsa fino alla data del decesso, ad un tasso pari all'ultimo rendimento attribuito, nei modi descritti di seguito nella Nota Informativa;
- il Capitale Assicurato rivalutato fino al 31 dicembre 2011 e poi capitalizzato fino alla data del decesso al tasso annuo minimo garantito.

Per Capitale Assicurato si intende il valore del capitale assicurato indicato in polizza, eventualmente ridotto nel caso siano intervenuti riscatti parziali.

Il contratto a partire dal 1° gennaio 2012 prevede un tasso minimo garantito del 2% annuo, riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto o in caso di riscatto da parte del Contraente.

In caso di anticipata risoluzione del contratto per riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 6 e 7 delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

L'Impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D. I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei

costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base delle seguenti ipotesi:

- *dalla data di decorrenza (ipotizzata per semplicità al 31 dicembre 2008) fino al 31 dicembre 2011, sulla base del tasso di rendimento contrattualmente garantito nella misura del 4,6% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale;*
- *nel periodo successivo, sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo, ed al lordo dell'imposizione fiscale.*

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione interna separata "Sistema Futuro" (a partire dal 1° gennaio 2012)

Premio unico: € 5.000,00

Età: qualunque

Durata: vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,196%
10°	1,248%
15°	1,265%
20°	1,274%
25°	1,279%

Premio unico: € 15.000,00

Età: qualunque

Durata: vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,168%
10°	1,234%
15°	1,256%
20°	1,267%
25°	1,274%

Premio unico: € 30.000,00

Età: qualunque

Durata: vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,161%
10°	1,231%
15°	1,254%
20°	1,265%
25°	1,272%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Qualora venga applicato uno sconto il costo percentuale medio annuo risulterà inferiore a quanto sopra indicato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione D) Informazioni su sconti, costi, regime fiscale.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "Sistema Futuro" negli ultimi anni ed il

corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei

titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione interna separata Sistema Futuro	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,13%	2,93%	3,73%	2,50%
2004	4,01%	2,71%	3,59%	2,00%
2005	4,02%	2,72%	3,16%	1,70%
2006	3,73%	2,43%	3,86%	2,00%
2007	4,02%	2,72%	4,41%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

*Il Rappresentante legale
Dott. Francesco La Gioia*


nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La disponibilità del contratto è limitata. Raggiunto il limite massimo disponibile di contratti, l'Impresa non potrà più accettare ulteriori adesioni.

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito l'Impresa)- società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia ed appartenente al Gruppo Assicurativo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28/05/2008 al n.2, con sede legale e direzione a Milano - Italia - Piazza Carlo Erba, 6 - Cap. 20129 - Recapito telefonico +39 025966.1 - Sito internet: www.zurichlifeandpensions.it - Indirizzo di posta elettronica: infopensions@it.zurich.com. Zurich Life and Pensions è una società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale 1.10.1991 (G.U. 14/10/1991 n. 241) - Data iscrizione all'Albo Imprese ISVAP: 03.01.2008 - Numero di iscrizione: 1.00100. La Società di revisione dell'Impresa è PricewaterhouseCoopers - con Sede legale e amministrativa a Milano - Italia - Via Monte Rosa,

91 - Iscritta al n. 43 Albo CONSOB - recapito telefonico +39 02667201.

2. Conflitto di interessi

Non esistono situazioni di conflitto di interessi sia relativamente alla gestione finanziaria del contratto sia per la gestione interna separata Sistema Futuro. L'Impresa comunque vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata l'Impresa stessa.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative

La durata del contratto Futuro Vincente è collegata alla durata della vita dell'Assicurato (c.d. a vita intera). Il contratto si scioglie solo a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- decesso dell'Assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto da parte del Contraente.

A fronte del premio unico versato dal Contraente, l'Impresa non trattiene alcun premio di rischio, mentre trattiene il diritto fisso di emissione e il caricamento di seguito definiti. Tali costi non concorrono pertanto alla formazione delle prestazioni assicurate.

Ne consegue che il capitale liquidabile in caso di decesso

dell'Assicurato o in caso di riscatto, è il risultato della capitalizzazione del premio unico versato al netto dei costi previsti.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa si impegna a pagare ai Beneficiari caso morte designati in polizza dal Contraente il capitale assicurato annualmente rivalutato fino al 31 dicembre che precede la data del decesso, secondo le modalità stabilite nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali, ulteriormente capitalizzato, per la frazione di anno intercorsa fino alla data del decesso, ad un tasso pari al 4,6%, se il decesso avviene entro il 31 dicembre 2011.

Qualora il decesso avvenga successivamente al 31 dicembre 2011, l'Impresa si impegna a corrispondere un importo pari al maggiore tra:

- il Capitale Assicurato rivalutato fino al 31 dicembre precedente la data del decesso, sulla base dell'ultimo rendimento attribuito ai contratti, secondo le modalità stabilite nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali, ulteriormente capitalizzato, per la frazione di anno intercorsa fino alla data del decesso, ad un tasso pari all'ultimo rendimento attribuito, nei modi descritti di seguito;
- il Capitale Assicurato rivalutato fino al 31 dicembre 2011 al tasso del 4,6% annuo e poi capitalizzato fino alla data del decesso al tasso annuo minimo garantito.

Per Capitale Assicurato si intende il valore del capitale assicurato

indicato nella polizza, eventualmente ridotto nel caso siano intervenuti riscatti parziali.

Il contratto a partire dal 1° gennaio 2012 prevede un tasso minimo garantito del 2% annuo, riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto o in caso di riscatto da parte del Contraente.

4. Premio

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

Il premio è unico, di misura non inferiore a 5.000 euro e va corrisposto per intero ed in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta.

Il presente contratto prevede, trascorso un anno dalla sua decorrenza, la facoltà di esercizio del diritto di riscatto.

Il premio unico può essere versato in base alle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal Contraente e intestato all'Impresa;
- bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal Contraente presso Deutsche Bank.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

5.1 – Rivalutazione – dalla data di decorrenza al 31 dicembre 2011

Per la copertura degli impegni previsti dal contratto dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre 2011, l'Impresa ha acquisito preventivamente specifiche attività

patrimoniali a copertura delle riserve dei contratti stessi. Con riferimento a tali attività è stato definito il tasso annuo di rendimento certo e predeterminato pari al 4,6%, attribuito ai Contratti ad ogni 31 dicembre fino al 31 dicembre 2011.

La prima rivalutazione, al tasso annuo fisso del 4,6%, verrà applicata al capitale assicurato per la frazione di anno intercorsa tra la data di decorrenza del contratto ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

Successivamente e fino al 31 dicembre 2011, il Capitale Assicurato verrà rivalutato annualmente, ad ogni 31 dicembre, in base alla misura fissa di rivalutazione del 4,6% annuo.

5.2 – Rivalutazione – a partire dal 1° gennaio 2012

A partire dal 1° gennaio 2012 le attività relative al contratto confluiranno automaticamente in una specifica gestione separata dalle altre attività dell'Impresa denominata "Sistema Futuro". Maggiori informazioni relative alla gestione interna separata sono riportate alla sezione C.

L'impresa, a partire dall'anno 2012, dichiara entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendimento realizzato da "Sistema Futuro" nella gestione conclusa al 31 dicembre immediatamente precedente.

Il rendimento attribuito ai Contratti, con effetto al 31 dicembre di ogni anno, è pari al rendimento annuo lordo dichiarato entro il 28 febbraio immediatamente successivo, dedotte le spese di gestione annuali indicate al successivo punto 8.2.

Il rendimento attribuito può quindi anche risultare negativo.

Per tutta la durata contrattuale ogni successiva rivalutazione viene applicata all'importo del capitale quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.

In caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto da parte del Contraente il capitale verrà ulteriormente rivalutato dalla data dell'ultima rivalutazione, o di decorrenza se non ancora rivalutato, secondo le modalità indicate all'articolo 1 "Prestazioni assicurate" ed all'articolo 8 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali. A tale scopo, a partire dall'anno 2012, come base di calcolo del rendimento da attribuire ai contratti si utilizzerà rispettivamente il 100% (in caso di decesso dell'Assicurato) o l'80% (in caso di riscatto da parte del Contraente) del rendimento lordo dichiarato entro il 28 febbraio dell'anno precedente alla data di decesso o riscatto, da cui verranno poi dedotte le spese di gestione definite al successivo punto 8.2.

Maggiori informazioni relative alle modalità di rivalutazione delle prestazioni sono riportate alla sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

L'Impresa si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

C. Informazioni sulla gestione interna separata

7. Gestione interna separata

Dalla data di decorrenza e fino al 31 dicembre 2011 il contratto è collegato ad un attivo specifico acquistato dall'Impresa.

A partire dal 1° gennaio 2012 il contratto verrà collegato ad una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività dell'Impresa, denominata "Sistema Futuro".

Sistema Futuro è una gestione interna istituita da Zurich Life and Pensions S.p.A. e separata dalle altre attività dell'Impresa. Tale gestione separata è disciplinata da apposito regolamento che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Denominazione della gestione:
Sistema Futuro

Valuta di denominazione: euro

Finalità della gestione:
conservazione del patrimonio e suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo.

Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento:
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Composizione della gestione:
prevalentemente in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR.

Stile gestionale adottato: le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica

monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. La gestione degli attivi di Sistema Futuro viene effettuata direttamente da Zurich Life and Pensions S.p.A.. La società di revisione della gestione separata è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano - Italia. Per eventuali ulteriori informazioni sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia al Regolamento della gestione allegato al presente fascicolo e che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

D. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale

8. Costi

Qualora venga applicato uno sconto il relativo costo risulterà inferiore a quanto sotto indicato. Maggiori informazioni sono indicate al successivo punto 9.

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

<i>Diritto fisso sul premio destinato alla copertura delle spese di emissione del contratto</i>	10,00 euro
<i>Caricamento percentuale applicato su ogni versamento al netto del diritto fisso di emissione</i>	3,00%

8.1.2 Costi per riscatto

Sulla base dell'anno in cui avviene l'operazione, per la determinazione del valore complessivo di riscatto, come indicato all'art. 8 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali, vengono applicati i seguenti costi:

2° anno	5%
3° anno	4%
4° anno	3%
5° anno	2%
dal 6° anno	nessun costo previsto

Il riscatto parziale è possibile nei limiti dell'80% del premio unico versato.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione a partire dal 1° gennaio 2012

<i>Spese di gestioni annuali</i>	
- aliquota da sottrarre al rendimento realizzato	1,3%

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Per raggruppamenti omogenei di Clientela l'Impresa ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'Impresa.

10. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale:

- in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette ad alcuna tassazione ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 601/73 e s.m.i. e sono

esigibili nei termini previsti dalle Condizioni contrattuali;

- in caso di riscatto, il capitale liquidato costituisce reddito per la sola parte corrispondente alla differenza tra l'importo maturato e la somma dei premi pagati, sulla quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%. Il risultato di questa operazione diviene la base sulla quale applicare gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa.

E. Altre informazioni sul contratto

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, riceve da parte dell'Impresa, avendone così conoscenza, la comunicazione scritta di accettazione della proposta. La proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione.

12. Risoluzione del contratto

Il Contraente può risolvere

anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale.

13. Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente.

Ai fini della determinazione del valore di riscatto totale, si determina dapprima il valore massimo tra:

- il Capitale Assicurato alla data di richiesta del riscatto rivalutato fino al precedente 31 dicembre, sulla base dell'ultimo rendimento attribuito ai contratti, secondo le modalità stabilite all'art. 7 "Modalità di rivalutazione annuale del capitale assicurato" delle Condizioni contrattuali, ulteriormente capitalizzato, per la frazione di anno intercorsa fino alla data di riscatto, ad un tasso pari al 4,6%, se il riscatto avviene entro il 31 dicembre 2011, o pari all'80% dell'ultimo rendimento lordo dichiarato, ulteriormente ridotto delle spese di gestione definite al precedente punto 8.2, se il riscatto avviene successivamente;
- il Capitale Assicurato rivalutato fino al 31 dicembre 2011 (o fino alla data del riscatto, se precedente) al tasso del 4,6% annuo e poi, qualora il riscatto sia successivo al 31 dicembre 2011, ulteriormente capitalizzato dal 31 dicembre 2011 fino alla data del riscatto al tasso minimo garantito.

Il valore così determinato viene moltiplicato, tenendo conto dell'annualità contrattuale in cui avviene l'operazione di riscatto, per una delle aliquote indicate nella successiva tabella.

2° anno	95%
3° anno	96%
4° anno	97%
5° anno	98%
Dal 6° anno	100%

Il riscatto totale pone fine al contratto.

Il riscatto parziale, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale. L'importo complessivamente richiesto non deve superare l'80% del premio unico versato. Il capitale assicurato diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale. È possibile richiedere all'Impresa, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post Vendita e Liquidazioni - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Telefono n. 025966.1 - Fax n. 0226622497 - E-mail: infopensions@it.zurich.com - che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto può risultare di importo inferiore al premio versato.

L'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui

alla sezione F, i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

14. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta medesima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca ha effetto nei confronti dell'Impresa, se comunicata all'Impresa stessa prima della conclusione del contratto. In tale caso, l'Impresa si impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta, l'importo del premio unico versato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

15. Diritto di recesso

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso, il contratto si risolve e l'Impresa non è più obbligata alla prestazione. L'Impresa rimborsa al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso, l'importo del premio unico versato al netto delle spese di emissione del contratto, pari a euro 10.

16. Documentazione da

consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate all'Impresa relative all'esercizio dei diritti riconosciuti al Contraente, all'Assicurato, ai Beneficiari caso morte ed agli aventi diritto dalle Condizioni contrattuali devono essere corredate della documentazione indicata nell'allegato A delle Condizioni contrattuali stesse. L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Impresa, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, l'Impresa esegue il pagamento delle prestazioni previste. Decorsi tali termini e a partire dai termini stessi, sono dovuti agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale dell'Impresa entro le ore 13.00.

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa, scrivendo al "Servizio Clienti" - P.zza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, Fax numero: 02-5966.2519, E-mail: clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

L'Impresa si impegna, su richiesta del contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione separata "Sistema Futuro" e, relativamente a questa ultima, il prospetto riportante la composizione degli attivi. Tale documentazione è disponibile anche sul sito Internet dell'Impresa "www.zurichlifeandpensions.it".

21. Informativa in corso di contratto

L'Impresa si impegna ad inviare tempestiva comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. A partire dal 31 dicembre 2012, l'Impresa si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio versato alla sottoscrizione della proposta e valore del capitale assicurato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) a partire dal 31 dicembre 2012, tasso annuo di rendimento finanziario

realizzato dalla gestione interna separata "Sistema Futuro", spese di gestione, tasso annuo di rendimento attribuito.

22. Comunicazioni del Contraente all'Impresa
Ai sensi dell'art. 1926 C.C. in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto deve essere data tempestiva comunicazione all'Impresa.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Lo sviluppo delle prestazioni rivalutate fino al 31 dicembre 2011 (per semplicità si ipotizza la decorrenza della polizza al 31 dicembre 2008) è calcolato in base al tasso di rendimento predeterminato dal contratto, pari al 4,6% su base annua.

Successivamente a tale data, gli

sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) *un tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente*
- b) *una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di relazione del presente progetto, al 4%.*

Al predetto tasso di rendimento vengono detratte le spese di gestione previste dal contratto così come indicate al precedente punto 8.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Rendimento minimo garantito: 4,6% fino al 31/12/2011 e successivamente 2%
- Durata ipotetica dell'assicurazione: 25 anni
- Importo premio unico: 10.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico versato	Valori al 31.12 di ogni anno		
		Capitale assicurato rivalutato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di Riscatto alla fine dell'anno
0	10.000,00	9.690,30	9.690,30	--
1		10.136,05	10.136,05	9.629,25
2		10.602,31	10.602,31	10.178,22
3		11.090,02	11.090,02	10.757,32
4		11.311,82	11.311,82	11.085,58
5		11.538,06	11.538,06	11.538,06
6		11.768,82	11.768,82	11.768,82
7		12.004,20	12.004,20	12.004,20
8		12.244,28	12.244,28	12.244,28
9		12.489,17	12.489,17	12.489,17
10		12.738,95	12.738,95	12.738,95
11		12.993,73	12.993,73	12.993,73
12		13.253,60	13.253,60	13.253,60
13		13.518,67	13.518,67	13.518,67
14		13.789,04	13.789,04	13.789,04
15		14.064,82	14.064,82	14.064,82
16		14.346,12	14.346,12	14.346,12
17		14.633,04	14.633,04	14.633,04
18		14.925,70	14.925,70	14.925,70
19		15.224,21	15.224,21	15.224,21
20		15.528,69	15.528,69	15.528,69
21		15.839,26	15.839,26	15.839,26
22		16.156,05	16.156,05	16.156,05
23		16.479,17	16.479,17	16.479,17
24		16.808,75	16.808,75	16.808,75
25		17.144,93	17.144,93	17.144,93

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento contrattualmente garantito, trascorsi 2 anni di durata contrattuale.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento garantito fino al 31 dicembre 2011: 4,60%
- Tasso di rendimento finanziario dal 1° gennaio 2012: 4,00%
- Eventuali prelievi sul rendimento dal 1° gennaio 2012: 1,30%
- Rendimento minimo garantito dal 1° gennaio 2012: 2,00%
- Misura di rivalutazione dal 1° gennaio 2012: 2,70%
- Durata ipotetica dell'assicurazione: 25 anni
- Importo premio unico: 10.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico versato	Valori al 31.12 di ogni anno		
		Capitale assicurato rivalutato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di Riscatto alla fine dell'anno
0	10.000,00	9.690,30	9.690,30	--
1		10.136,05	10.136,05	9.629,25
2		10.602,31	10.602,31	10.178,22
3		11.090,02	11.090,02	10.757,32
4		11.389,45	11.389,45	11.161,66
5		11.696,97	11.696,97	11.696,97
6		12.012,79	12.012,79	12.012,79
7		12.337,14	12.337,14	12.337,14
8		12.670,24	12.670,24	12.670,24
9		13.012,34	13.012,34	13.012,34
10		13.363,67	13.363,67	13.363,67
11		13.724,49	13.724,49	13.724,49
12		14.095,05	14.095,05	14.095,05
13		14.475,62	14.475,62	14.475,62
14		14.866,46	14.866,46	14.866,46
15		15.267,85	15.267,85	15.267,85
16		15.680,08	15.680,08	15.680,08
17		16.103,44	16.103,44	16.103,44
18		16.538,23	16.538,23	16.538,23
19		16.984,76	16.984,76	16.984,76
20		17.443,35	17.443,35	17.443,35
21		17.914,32	17.914,32	17.914,32
22		18.398,01	18.398,01	18.398,01
23		18.894,76	18.894,76	18.894,76
24		19.404,92	19.404,92	19.404,92
25		19.928,85	19.928,85	19.928,85

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Qualora venga applicato uno sconto la prestazione assicurata e il valore di riscatto risulteranno superiori a quanto sopra indicato, nonché nel progetto personalizzato che verrà consegnato al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto.

Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

*Il Rappresentante Legale
Dott. Francesco La Gioia*





ZURICH[®]

condizioni contrattuali

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, Zurich Life and Pensions (di seguito "L'Impresa") si impegna a corrispondere in caso di decesso dell'Assicurato, un capitale ai Beneficiari designati dal Contraente.

Qualora il decesso avvenga entro il 31 dicembre 2011, detto capitale sarà pari al capitale assicurato annualmente rivalutato fino al 31 dicembre che precede la data del decesso, secondo le modalità stabilite al successivo art. 7 "Modalità di rivalutazione annuale del capitale assicurato", ulteriormente capitalizzato, per la frazione di anno intercorsa fino alla data del decesso, ad un tasso annuo pari al 4,6%.

Qualora il decesso avvenga successivamente al 31 dicembre 2011, il capitale che l'Impresa si impegna a corrispondere sarà pari al maggiore tra:

- il Capitale Assicurato rivalutato fino al 31 dicembre precedente la data del decesso, sulla base dell'ultimo rendimento attribuito ai contratti, secondo le modalità stabilite al successivo art. 7 "Modalità di rivalutazione annuale del capitale assicurato", ulteriormente capitalizzato, per la frazione di anno intercorsa fino alla data del decesso, ad un tasso pari all'ultimo rendimento attribuito, secondo quanto definito dal successivo art. 6 "Rendimento finanziario attribuito";
- il Capitale Assicurato rivalutato alla data del 31 dicembre 2011 ulteriormente rivalutato fino alla data del decesso, sulla base del

tasso minimo garantito secondo quanto definito dal successivo art. 6 "Rendimento finanziario attribuito".

Per Capitale Assicurato si intende il valore del capitale assicurato indicato in polizza, eventualmente ridotto come indicato al successivo art. 8 "Riscatto" nel caso siano intervenuti riscatti parziali.

La garanzia per il rischio di morte è immediata e copre qualsiasi causa di decesso senza limiti territoriali.

Articolo 2

Premio e caricamenti

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.

Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata al momento di sottoscrizione della proposta di assicurazione.

L'importo del premio unico non potrà risultare inferiore a 5.000 euro.

Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio.

Sul premio unico alla sottoscrizione, al netto delle spese di emissione del contratto di 10 euro, è previsto un caricamento del 3%.

Parte II

Conclusione del contratto, durata e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata contrattuale

Il contratto si intende concluso nel

momento in cui il Contraente riceve da parte dell'Impresa comunicazione scritta di accettazione della proposta. La proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che il premio unico versato dal Contraente risulti esigibile per l'incasso, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione.

La durata del contratto non è predefinita ed è collegata all'esistenza in vita dell'Assicurato. Il contratto cessa di produrre i suoi effetti unicamente in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- decesso dell'Assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto da parte del Contraente.

Articolo 4

Persone assicurabili e dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e i 90 anni compiuti (età assicurativa in entrambi i casi).

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c..

Articolo 5

Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal contraente all'Impresa saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio unico versato al netto delle spese di emissione del contratto, pari a euro 10.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Rendimento finanziario attribuito – Spese di gestione

Per la copertura degli impegni previsti dal contratto dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre 2011, l'Impresa ha acquisito preventivamente specifiche attività patrimoniali a copertura delle

riserve dei contratti stessi. Con riferimento a tali attività è stato definito il tasso annuo di rendimento attribuito ai Contratti ad ogni 31 dicembre fino al 31 dicembre 2011 che non può essere superiore al tasso annuo di rendimento lordo delle medesime attività ed è pari al 4,6%. A partire dal 1° gennaio 2012 le attività relative a tutti i contratti saranno trasferite automaticamente in una specifica gestione interna separata denominata “Sistema Futuro”, disciplinata dal relativo Regolamento, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'Impresa, a partire dall'anno 2012, dichiara entro il 28 febbraio di ogni anno il rendimento realizzato da “Sistema Futuro” nella gestione conclusa al 31 dicembre immediatamente precedente.

Il rendimento attribuito ai Contratti, con effetto al 31 dicembre di ogni anno, è pari al rendimento annuo lordo dichiarato entro il 28 febbraio successivo, al netto delle spese di gestione pari a 1,3%.

Il contratto a partire dal 1° gennaio 2012 prevede un tasso minimo garantito del 2% annuo, riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto o in caso di riscatto da parte del Contraente.

Articolo 7

Modalità di rivalutazione annuale del capitale assicurato

La prima rivalutazione, al tasso annuo fisso del 4,6%, verrà applicata al capitale assicurato per la frazione di anno intercorsa tra la data di decorrenza del

contratto, oppure di versamento del premio se posteriore, ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

Successivamente e fino al 31 dicembre 2011 il Capitale Assicurato, verrà rivalutato annualmente, ad ogni 31 dicembre, in base al tasso fisso di rivalutazione del 4,6%.

A partire dal 1° gennaio 2012 il capitale assicurato rivalutato fino al 31 dicembre 2011 verrà ulteriormente rivalutato ad ogni successivo 31 dicembre della misura annua di rivalutazione, pari al rendimento attribuito con le modalità descritte al precedente art. 6 “Rendimento finanziario attribuito – Spese di gestione”, con riferimento al rendimento realizzato dalla gestione “Sistema Futuro”.

Ogni successiva rivalutazione viene applicata all'importo del capitale quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.

L'importo del capitale rivalutato viene comunicato di volta in volta al Contraente a partire dal 31 dicembre 2012.

In caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto da parte del Contraente il capitale verrà ulteriormente rivalutato dalla data dell'ultima rivalutazione, o di decorrenza se non ancora rivalutato, secondo le modalità indicate al precedente articolo 1 “Prestazioni assicurate” ed al successivo articolo 8 “Riscatto”. A tale scopo, a partire dall'anno 2012, come base di calcolo per il rendimento da attribuire ai contratti si utilizzerà rispettivamente il 100% (in caso

di decesso dell'Assicurato) o l'80% (in caso di riscatto da parte del Contraente) del rendimento lordo dichiarato entro il 28 febbraio dell'anno precedente alla data di decesso o di riscatto, da cui verranno poi dedotte le spese di gestione definite al precedente articolo 6.

Articolo 8

Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente.

Il valore di riscatto totale si ottiene come di seguito indicato.

Si determina dapprima il valore massimo tra:

- il Capitale Assicurato alla data di richiesta del riscatto rivalutato fino al precedente 31 dicembre, sulla base dell'ultimo rendimento attribuito ai contratti, secondo le modalità stabilite al precedente art. 7 "Modalità di rivalutazione annuale del capitale assicurato", ulteriormente capitalizzato, per la frazione di anno intercorsa fino alla data di riscatto, ad un tasso pari al 4,6%, se il riscatto avviene entro il 31 dicembre 2011, o pari all'80% dell'ultimo rendimento lordo dichiarato, ulteriormente ridotto delle spese di gestione definite al precedente articolo 6, se il riscatto avviene successivamente;
- il Capitale Assicurato rivalutato fino al 31 dicembre 2011 (o fino alla data di riscatto, se precedente) al tasso del 4,6% annuo e poi, qualora il riscatto sia successivo al 31 dicembre

2011, ulteriormente capitalizzato dal 31 dicembre 2011 fino alla data del riscatto al tasso minimo garantito.

Il valore così determinato viene moltiplicato, in base all'annualità contrattuale in cui viene operato il riscatto, per una delle aliquote indicate nella successiva tabella.

2° anno	95%
3° anno	96%
4° anno	97%
5° anno	98%
Dal 6° anno	100%

Il riscatto totale pone fine al contratto.

Il riscatto parziale, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale. L'importo complessivamente richiesto non deve superare l'80% del premio unico versato. Il Capitale Assicurato diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale.

Articolo 9

Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o di vincolo, l'operazione di recesso richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Parte IV

Beneficiari e pagamenti dell'Impresa

Articolo 11

Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate all'Impresa per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, e il beneficio sia stato accettato, le operazioni di recesso, riscatto, cessione, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

Articolo 12

Pagamenti dell'Impresa

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti

dell'Impresa quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede dell'Impresa. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti indicati nell'allegato A delle condizioni contrattuali, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'Impresa per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Tutte le somme dovute dall'Impresa, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte dell'Impresa stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento di eventuali opzioni di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, l'Impresa si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge
L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Regolamento della Gestione separata Sistema Futuro

1) L'Impresa ha istituito una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Impresa, denominata Sistema Futuro, di seguito chiamata Fondo. La valuta di denominazione del Fondo è l'euro. Le finalità perseguite con la gestione del Fondo sono la conservazione del patrimonio e un suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una modalità di rivalutazione legata al rendimento del Fondo. La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) L'Impresa investe il patrimonio del Fondo, prevalentemente, in

Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte del patrimonio potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR. L'investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza non potrà superare il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo. Le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. Nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e al fine di ridurre il rischio operativo, l'Impresa ha la facoltà di conferire deleghe gestionali a soggetti autorizzati alla gestione di patrimoni, ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dal presente regolamento. In tal caso l'Impresa è sempre direttamente responsabile nei confronti dei contraenti per l'attività di gestione del Fondo.

3) La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una

Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 27.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.

- 4) Il rendimento annuo del Fondo, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, vale a dire al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa. Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre del medesimo anno.

- 5) Il Fondo potrà essere fuso con altri fondi istituiti e gestiti dall'Impresa e che abbiano

caratteristiche simili e analoghi criteri di gestione. L'Impresa procede alla fusione tra Fondi soltanto per motivi particolari, tra i quali: aumentare l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze organizzative, ridurre eventuali effetti negativi sui contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'eventuale fusione sarà, in ogni caso, realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per i contraenti e senza soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. L'Impresa si impegna ad informare i contraenti, qualora gli aspetti connessi alla fusione abbiano rilievo per i contraenti medesimi.

- 6) L'Impresa si riserva di apportare al precedente punto 4) quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale e assicurativa.

glossario

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Caricamenti: parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa d'assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a

quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata (o speciale): fondo appositamente creato dall'Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa di assicurazione deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative all'Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

Proposta: documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di

concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni di assicurazione.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa d'assicurazione deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Tasso tecnico: tasso di interesse in base al quale viene calcolato il valore attuale medio delle prestazioni future inizialmente assicurate; il tasso tecnico rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo garantito, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

allegato A

Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a Zurich Life and Pensions S.p.A.

Il presente allegato costituisce parte integrante delle Condizioni contrattuali di Futuro Vincente. Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post Vendita e Liquidazioni - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Italia;
- sul sito internet dell'Impresa www.zurichlifeandpensions.it;
- presso la rete dei promotori finanziari Finanza & Futuro Banca S.p.A..

L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata all'Impresa è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.

A) Recesso dal contratto

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento.

B) Riscatto del contratto

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento.

C) Decesso dell'Assicurato

- originale della richiesta di liquidazione inviata a mezzo raccomandata A.R., firmata dall'avente diritto (dai beneficiari o, se esistenti, dal vincolatario e/o creditore pignoratizio) mediante la quale si comunica all'Impresa l'avvenuto decesso dell'assicurato e la relativa data;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa o dichiarazione di smarrimento;
- certificato di morte dell'assicurato rilasciato dalle competenti Autorità;
- atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, al Cancelliere del Tribunale o ad un Notaio, previo giuramento di testimoni, dove è indicato, sempreché l'assicurato non

risulti persona diversa dal contraente, se quest'ultimo abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, quali siano eventualmente i beneficiari, la loro età e capacità di agire. In caso di esistenza di testamento, l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido. Qualora non esista testamento, nell'atto di notorietà andranno specificati gli eredi legittimi, indicandone le generalità, l'età e la capacità di agire;

- in caso di testamento valido, copia conforme all'originale completata dal relativo verbale di pubblicazione redatto da un Notaio;
- in caso di beneficiari minori di età, interdetti o inabilitati, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante con espresso esonero per l'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;
- dati anagrafici dei beneficiari;
- lettera informativa e consenso ai sensi del D. Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) dei beneficiari caso morte.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, Italia
Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 30.300.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156

Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)



www.zurichlifeandpensions.it o www.zlap.it

Because change happenz™


ZURICH®